

# **Procedure interne in materia di remunerazione di affidamenti e sconfinamenti**

**(allegato al Regolamento sulla Trasparenza delle  
Operazioni e dei Servizi Bancari e Finanziari)**

***Banca Centro Emilia***

Approvato dal Consiglio di Amministrazione

in data 04/02/2020

## Sommario

<b>PROCEDURE INTERNE IN MATERIA DI REMUNERAZIONE DI AFFIDAMENTI E SCONFINAMENTI ...</b>	<b>1</b>
<b>1. OBIETTIVI E AMBITO DI APPLICAZIONE .....</b>	<b>3</b>
<b>2. DEFINIZIONI.....</b>	<b>4</b>
<b>3. PROCEDURE INTERNE IN MATERIA DI REMUNERAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI.....</b>	<b>5</b>
3.1 CARATTERISTICHE DELLA COMMISSIONE ONNICOMPRESIVA (C.O.) .....	5
3.1.1 PRINCIPI GENERALI.....	5
3.1.2 CRITERI APPLICATIVI.....	6
<b>4. PROCEDURE INTERNE IN MATERIA DI REMUNERAZIONE DEGLI SCONFINAMENTI.....</b>	<b>7</b>
4.1 CARATTERISTICHE DELLA COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE (C.I.V.) .....	7
4.1.1 PRINCIPI GENERALI.....	7
4.1.2 CRITERI APPLICATIVI.....	9
4.1.3 FRANCHIGIE E LIMITI ULTERIORI RISPETTO A QUELLI DI LEGGE .....	10
4.2 DETERMINAZIONE DEI COSTI DELL'ISTRUTTORIA VELOCE .....	11
4.2.1 PRINCIPI GENERALI.....	11
4.2.2 DETERMINAZIONE C.I.V. CONSUMATORI.....	12
4.2.3 DETERMINAZIONE C.I.V. NON CONSUMATORI.....	13
<b>5. ELENCAZIONE DELLE CAUSALI/TIPOLOGIE DI OPERAZIONI DA ESENTARE DALLA COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE .....</b>	<b>15</b>

# 1. OBIETTIVI E AMBITO DI APPLICAZIONE

L'art. 6-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 ha introdotto l'art. 117-bis all'interno del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (**TUB**) rubricato "Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti"; il citato articolo disciplina la remunerazione degli affidamenti, consentendo al sistema bancario di richiedere, oltre al tasso debitore sulle somme prelevate dal cliente, quale unico ulteriore onere a carico del soggetto finanziato, "una commissione onnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento" (di seguito "**C.O.**").

Inoltre, è previsto che, a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento, ovvero oltre il limite del fido, la Banca possa applicare una Commissione di Istruttoria Veloce (di seguito "**C.I.V.**") determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi, oltre a un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.

La legge di conversione 18 maggio 2012, n. 62 del decreto legge 24 marzo 2012, n. 29, da ultimo, ha introdotto delle ulteriori modifiche al testo dell'art. 117-bis del TUB.

In particolare, nell'art. 1 comma 1-ter della legge n. 62 del 18 maggio 2012, si dispone che "la commissione di cui al comma 2 dell'articolo 117-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non si applica alle famiglie consumatrici titolari di conto corrente, nel caso di sconfinamenti pari o inferiori a 500 euro in assenza di affidamento ovvero oltre il limite di fido, per un solo periodo, per ciascun trimestre bancario, non superiore alla durata di sette giorni consecutivi".

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, nella qualità di Presidente del CICR, ha assunto un decreto d'urgenza (Decreto CICR n. 644 del 30/06/2012), ai sensi dell'art. 3, comma 2, del TUB, che dà attuazione alle disposizioni dell'art. 117-bis del TUB in tema di remunerazione onnicomprensiva degli affidamenti e degli sconfinamenti nei contratti di conto corrente e di apertura di credito.

In tale sede vengono determinati i criteri di applicazione della C.I.V., stabilendo che gli intermediari provvedono a definire procedure interne, adeguatamente formalizzate, che individuano i casi in cui è svolta un'istruttoria veloce come presupposto per l'applicazione della C.I.V.

Da ultimo, con la Delibera della Banca d'Italia n. 286/2018 sono stati diramati gli orientamenti di vigilanza in materia di remunerazione di affidamenti e sconfinamenti (di

seguito anche “**Orientamenti**”), mediante i quali l’Autorità di vigilanza ha stabilito che l’adozione di un quadro di regole interne in materia è necessaria “sia per il pieno rispetto della normativa di riferimento sia per una elevata qualità dei rapporti con la clientela e per la prevenzione dei rischi legali e reputazionali”. Attraverso gli orientamenti, inoltre, la Banca d’Italia ha definito il contenuto minimo di tali regole interne, che devono assicurare un pieno coordinamento con la regolamentazione sul credito e con le istruzioni operative sul funzionamento delle procedure informatiche.

Il presente documento formalizza pertanto le regole interne volte a determinare i casi di applicazione della C.O. e della C.I.V. ed i relativi costi.

## 2. DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti procedure interne valgono le seguenti definizioni:

- “**affidamento**”, “**apertura di credito**”, “**somma messa a disposizione del cliente**”, “**fido**” o “**finanziamento**”: la somma di denaro messa a disposizione del cliente, come determinata nel contratto, con facoltà del cliente di utilizzarla e di ripristinarne la disponibilità;
- “**sconfinamento**”: somma di denaro utilizzata dal cliente, o comunque addebitatagli, in eccedenza rispetto all’affidamento (“utilizzo extrafido”); somma di denaro utilizzata dal cliente, o comunque addebitatagli, in mancanza di un affidamento, in eccedenza rispetto al saldo del cliente (“sconfinamento in assenza di fido”);
- “**effetti**”: documenti di varia natura, che in taluni casi sono rappresentativi del credito, mentre in altri ne documentano semplicemente l’esistenza, che il creditore presenta alla Banca per ottenerne l’incasso, con o senza anticipazione della somma da incassare. Le più comuni forme di effetti sono le ricevute bancarie, le cambiali, gli SDD attivi, i bollettini freccia;
- “**procedure informatiche**”: *software* utilizzato dalla Banca per la gestione della propria operatività;
- “**saldo contabile**”: somma algebrica delle operazioni compiute e registrate sul conto corrente ad una data precisa; esso comprende sia le entrate (accrediti) che le uscite (addebiti), indipendentemente dall’effettiva disponibilità delle somme.
- “**saldo disponibile**”: somma disponibile per il cliente, che tiene conto di operazioni con valuta non ancora maturata ma già presente in conto e del margine disponibile sui fidi accordati al cliente.
- “**saldo per valuta**”: saldo di conto corrente che tiene conto della data valuta delle singole operazioni registrate, ossia della data da cui decorrono gli interessi o in cui

cessano di essere calcolati (data che può differire dalla data contabile, che indica la data di registrazione del movimento contabile in conto corrente).

- **“addebiti esenti”**: movimenti di addebito in conto corrente che non contribuiscono alla determinazione del saldo disponibile ai fini dell'applicazione della Commissione di Istruttoria Veloce (ad esempio, pagamenti a favore della Banca o addebiti “passanti” relativamente ai quali la Banca non compie alcuna attività di istruttoria veloce).

### **3. PROCEDURE INTERNE IN MATERIA DI REMUNERAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI**

#### **3.1 CARATTERISTICHE DELLA COMMISSIONE ONNICOMPENSIVA (C.O.)**

##### **3.1.1 PRINCIPI GENERALI**

In base al Decreto CICR n. 644 del 30/06/2012, la C.O.:

- si applica alle aperture di credito regolate in conto corrente, in base alle quali il cliente ha la facoltà di utilizzare e ripristinare la disponibilità dell'affidamento;
- si applica anche agli affidamenti a valere su conti di pagamento, concessi conformemente a quanto previsto ai sensi dell'art. 114-octies, comma 1, lettera a), del TUB, con l'esclusione degli affidamenti a valere su carte di credito;
- si applica sull'intera somma messa a disposizione del cliente in base al contratto e per il periodo in cui la somma stessa è messa a disposizione;
- non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente;
- si applica a prescindere dall'effettivo utilizzo dell'apertura di credito da parte del cliente;
- non comprende le imposte, le spese notarili, gli oneri conseguenti a inadempimento del cliente, le spese per l'iscrizione dell'ipoteca, le spese a fronte di servizi di pagamento per l'utilizzo dell'affidamento.

L'applicazione della C.O. è prevista all'interno della documentazione precontrattuale, di quella contrattuale e nelle comunicazioni periodiche alla clientela relativa ai rapporti di conto corrente e di affidamento.

Il carattere onnicomprensivo della C.O. va inteso nel senso di escludere la possibilità per la Banca di prevedere ulteriori oneri che remunerino attività che sono ad esclusivo servizio del finanziamento.

In questo senso, gli Orientamenti hanno affrontato direttamente il caso dell'applicazione della C.O. nelle aperture di credito concesse "per smobilizzo portafoglio", da intendersi come tutte quelle fattispecie "nelle quali la disponibilità sul conto sia generata da operazioni di anticipo su crediti, documenti e altri effetti, indipendentemente dalle modalità con le quali le somme sono messe a disposizione, a condizione che la facilitazione sia concessa a valere su un plafond avente carattere rotativo". A tale proposito la Banca d'Italia ha circoscritto la possibilità di applicare oneri ulteriori rispetto alla C.O. solamente nei limiti in cui questi ultimi remunerino attività che non siano ad esclusivo servizio del finanziamento.

### **3.1.2 CRITERI APPLICATIVI**

- I. La Banca non prevede commissioni legate alla mera presentazione, accettazione, anticipazione di effetti, fatture, ricevute bancarie e contratti, posto che la presentazione rappresenta l'unica modalità attraverso la quale il cliente può fruire dell'apertura di credito per smobilizzo portafoglio. Coerentemente, la Banca non addebita al cliente commissioni di incasso di fatture e/o altri documenti, in considerazione della stretta correlazione tra l'attività da remunerare e l'apertura di credito concessa.
- II. La Banca può prevedere, invece, eventuali commissioni di incasso riferite ai singoli effetti, in quanto le stesse remunerano un'attività di incasso presso terzi che non risulta ad esclusivo servizio dell'affidamento concesso; analogamente, la Banca può applicare commissioni legate a proroghe, insoluti e richiami, che esulano dalla gestione ordinaria dell'anticipazione e dipendono da inadempimenti e/o richieste aggiuntive del creditore presentante.
- III. Relativamente agli eventuali conti "tecnici" strettamente funzionali alla gestione delle operazioni di anticipo (cd. "conti anticipi"), la Banca si astiene dall'applicazione di oneri per la tenuta, movimentazione e liquidazione periodica degli stessi, in quanto strumenti operativi del tutto serventi rispetto all'affidamento accordato al cliente.
- IV. La Banca non consente l'applicazione contemporanea della C.O. e della C.I.V. per utilizzi di fidi già deliberati e operativi, relativamente ai quali sia già iniziato a decorrere il termine di calcolo della C.O..

- V. Per prevenire il rischio di applicazione della C.O. per un periodo di tempo superiore a quello per il quale il cliente ha l'effettiva possibilità di disporre della facilitazione creditizia, la Banca fa coincidere la decorrenza di calcolo della C.O. con la data di effettiva messa in operatività dell'apertura di credito e non con la data di delibera del fido; inoltre, assicura la corretta decorrenza nel calcolo della C.O. in caso di variazione della percentuale di commissione applicata e/o di riduzione o revoca del fido accordato al cliente.
- VI. Nel determinare il valore percentuale di C.O. da applicare alla clientela, la Banca tiene conto del grado di rischiosità della controparte affidata (*rating*, classe di rischio e *stage*), di quello connesso al rapporto affidato (a scadenza, con durate predeterminate, con o senza presentazione di documenti per l'utilizzo, ecc...) e della tipologia e qualità delle garanzie offerte, in coerenza con quanto definito nelle politiche creditizie e di *pricing*<sup>1</sup>.

## **4. PROCEDURE INTERNE IN MATERIA DI REMUNERAZIONE DEGLI SCONFINAMENTI**

### **4.1 CARATTERISTICHE DELLA COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE (C.I.V.)**

#### **4.1.1 PRINCIPI GENERALI**

In base al Decreto CICR n. 644 del 30/06/2012, la C.I.V.:

- è determinata, per ciascun contratto, in misura fissa ed è espressa in valore assoluto. Possono essere applicate commissioni di importo diverso a contratti diversi, anche a seconda della tipologia di clientela. Nei contratti con soggetti diversi dai consumatori possono essere applicate, nello stesso contratto, commissioni differenziate a seconda dell'importo dello sconfinamento, se questo è superiore a 5.000 euro; non possono essere previsti più di tre scaglioni di importo;
- non eccede i costi mediamente sostenuti dall'intermediario per svolgere l'istruttoria veloce e a questa direttamente connessi;
- è applicata solo a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente;

---

<sup>1</sup> Nella definizione dei livelli commissionali la Banca tiene in considerazione, *inter alia*, anche i costi effettivamente sostenuti per la gestione, nel continuo, dell'apertura di credito concessa; a titolo meramente esemplificativo, qualora per l'utilizzo dell'affidamento concesso si rendano necessarie specifiche attività da parte dei dipendenti della Banca (es. carico manuale delle distinte per l'anticipazione s.b.f.), tale circostanza dovrebbe riflettersi nella C.O. praticata al cliente.

- è applicata solo quando vi è sconfinamento avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata;
- è applicata una sola volta a fronte di più sconfinamenti nella stessa giornata;
- è applicata solo a fronte di un'effettiva attività istruttoria da parte della Banca.

Se lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta non sono applicati né la C.I.V. né il tasso di interesse previsto per gli sconfinamenti.

La C.I.V. non è dovuta quando:

- nei rapporti con i consumatori, ricorrono contestualmente i seguenti presupposti:
  - i. per gli sconfinamenti in assenza di fido, il saldo passivo complessivo - anche se derivante da più addebiti - è inferiore o pari a 500 euro; per gli utilizzi extrafido l'ammontare complessivo di questi ultimi - anche se derivante da più addebiti - è inferiore o pari a 500 euro;
  - ii. lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi; il consumatore beneficia di tale esclusione per un massimo di una volta per ciascuno dei quattro trimestri di cui si compone l'anno solare (01/01-31/03; 01/04-30/06; 01/07-30/09; 01/10-31/12);
- lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore dell'intermediario;
- lo sconfinamento ha avuto luogo a causa di addebiti "passanti", che non presuppongono alcuna attività istruttoria da parte della Banca;
- lo sconfinamento non ha avuto luogo perché l'intermediario non vi ha acconsentito.

L'applicazione della C.I.V. è prevista all'interno della documentazione contrattuale e precontrattuale relativa ai rapporti di conto corrente e di apertura di credito. Inoltre, i casi di applicazione della C.I.V. ed i relativi costi, adeguatamente evidenziati, sono resi noti alla clientela attraverso i fogli informativi presenti presso le filiali e sul sito internet della Banca.

Il Decreto CICR n. 644 del 30/06/2012 stabilisce che la C.I.V. viene applicata solo quando vi è sconfinamento avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata.

Nella determinazione del saldo disponibile ai fini C.I.V. la Banca non tiene conto di eventuali "prenotazioni" di somme effettuate a fini cautelativi dalla Banca di propria iniziativa (ad esempio in prossimità di scadenze di rate di mutuo), posto che esse rappresentano mere evidenze interne e non privano il cliente della possibilità giuridica di utilizzare le somme prenotate. Solo le disposizioni di utilizzo e/o prelievo disposte dal cliente, attraverso qualsiasi mezzo (es.: prelievo allo sportello, utilizzo carta di debito, addebito bollette, etc...) contribuiscono a diminuire il saldo disponibile ai fini del calcolo della C.I.V..

Alla luce di quanto sopra descritto, il saldo disponibile ai fini C.I.V. può così essere formalizzato in via generale:

Saldo contabile di fine giornata + fidi accordati - movimenti avere indisponibili<sup>2</sup> - partite prenotate - addebiti esenti<sup>3</sup>

#### **4.1.2 CRITERI APPLICATIVI**

- I. In caso di sconfinamento da parte del correntista (consumatore e non consumatore), nonché al verificarsi di incrementi dello sconfinamento stesso, la Banca svolge un'attività di istruttoria veloce volta ad accertare le condizioni di merito creditizio, che possono portare, se ritenute adeguate, all'autorizzazione dell'addebito. Tali casi si riferiscono a quelle situazioni per le quali viene effettivamente svolta una valutazione circa l'autorizzazione o meno dello sconfinamento e fa riferimento alle tipologie di operazioni diverse da quelle riportate al punto 5 successivo.
- II. La casistica non include i casi che non prevedono alcuna attività di istruttoria perché l'addebito non è oggetto di controllo o di valutazione preventiva da parte della Banca, quali ad esempio:
  - addebiti successivi a prelievi ATM o pagamenti POS, in mancanza delle funzioni di controllo preventivo del saldo;
  - addebiti per utilizzo carte di credito con rischio a carico della Banca;
  - addebiti per utenze di servizi che prevedono l'accollo del rischio in capo alla Banca (ad esempio alcune tipologie di utenze telefoniche o di pagamenti di carburanti).

---

<sup>2</sup> Ad esempio assegni versati ma non ancora entrati in disponibilità, somme ricevute su c/c pignorato.

<sup>3</sup> Da considerare in termini di valore assoluto (ad esempio, pagamenti a favore della Banca).

Indipendentemente dall'effettuazione di un'attività istruttoria, la C.I.V. non viene comunque applicata qualora lo sconfinamento abbia avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della Banca, ad esempio nei seguenti casi:

- addebito di commissioni, canoni e competenze, non necessariamente riferiti allo stesso conto corrente sconfinante;
- pagamento della rata relativa ad un mutuo erogato dalla Banca;
- liquidazione di interessi riferiti allo stesso conto corrente sconfinante, effettuati dalla Banca in conformità alla normativa relativa al calcolo e al recupero degli interessi nelle operazioni bancarie.

III. Resta fermo che l'autorizzazione dello sconfinamento non pregiudica il diritto della Banca di rifiutare in futuro l'autorizzazione di ulteriori sconfinamenti, anche qualora tali irregolarità siano state nel frattempo ridotte o eliminate per effetto di successive rimesse. Inoltre, anche a fronte di uno o più interventi di autorizzazione di sconfinamenti, la Banca conserva, in caso di successiva ulteriore manifestazione di tali irregolarità, il diritto di risolvere il rapporto per inadempimento e/o di attivare qualsivoglia iniziativa finalizzata al recupero del credito.

IV. La Banca applica la C.I.V., così come di seguito determinata, ad ogni evento di sconfinamento<sup>4</sup> o ad ogni evento che accresce l'ammontare di uno sconfinamento esistente, avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata. In questo senso, la Banca applica la C.I.V., qualora ne ricorrano i presupposti, solamente nei casi in cui il saldo disponibile negativo di fine giornata sia superiore in valore assoluto a quello negativo della giornata precedente.

#### **4.1.3 FRANCHIGIE E LIMITI ULTERIORI RISPETTO A QUELLI DI LEGGE**

La Banca ha deciso di adottare, come condizione migliorativa nei confronti della clientela, la/e seguente/i franchigia/e e/o ulteriore/i rispetto a quella di legge, al fine di contenere i rischi legali e di reputazione e di prevenire potenziali contenziosi con la clientela.

---

<sup>4</sup> Ferma restando la franchigia prevista per legge per i clienti "consumatori".

#### 4.1.3.1 FRANCHIGIA DI ESENZIONE DALLA C.I.V. PER SCONFINAMENTI RIPETUTI

La Banca non applica la C.I.V. se dall'ultima data di applicazione non sono trascorsi almeno 3 giorni, allo scopo di evitare la ripetuta applicazione della C.I.V. in un arco temporale ristretto.

#### 4.1.3.2 LIMITE MASSIMO DI C.I.V. ADDEBITABILE IN UN TRIMESTRE SOLARE

La Banca non applica ad un singolo cliente un importo di C.I.V. superiore a 150 euro su base trimestrale se cliente consumatore, 900 euro se non consumatore, allo scopo di limitare l'impatto economico a carico del cliente relativamente al quale svolge ripetute istruttorie veloci.

#### 4.1.3.3 FRANCHIGIA DI ESENZIONE DALLA C.I.V. PER SCONFINAMENTI DI IMPORTO LIMITATO

La Banca/Società non applica la C.I.V. in caso di sconfinamenti di importo inferiore a 100 euro, per i quali l'attività di istruttoria veloce, in un'ottica *risk-based*, risulta semplificata e più rapida.

## **4.2 DETERMINAZIONE DEI COSTI DELL'ISTRUTTORIA VELOCE**

### **4.2.1 PRINCIPI GENERALI**

Principale obiettivo dell'istruttoria è l'adeguata valutazione del merito creditizio del prestatore e dell'eventuale garante, sotto il profilo reddituale, finanziario e patrimoniale, onde determinarne la capacità di rimborso, anche prospettica.

Nell'attività di istruttoria veloce la Banca - in relazione alle urgenti necessità di disponibilità economica della clientela, che comportano utilizzi in eccesso alle disponibilità esistenti in conto - limita l'attività istruttoria all'esame sommario della complessiva esposizione del cliente, procedendo alla consultazione di basi informative interne (ad esempio interrogazione della posizione del cliente nelle procedure informatiche; analisi della movimentazione del rapporto; interrogazione di eventuali note di delibera relative agli affidamenti concessi) e pubbliche (ad esempio Centrale Rischi, visura camerale, consultazione rilevazioni pregiudizievoli) sostenendo dei costi imputabili sia alle spese vive

sostenute per le interrogazioni, sia al tempo impegnato dal personale dipendente per esaminare e valutare le suddette risultanze. La Banca assicura la tracciabilità dell'istruttoria svolta mediante la formalizzazione di un breve commento con gli esiti dell'attività e allegando, ove ritenuto necessario o opportuno, copia degli elaborati esaminati.

In particolare, la quantificazione del tempo di lavoro dedicato all'analisi preventiva e all'autorizzazione, ed i relativi costi valorizzati in euro, risultano diversificati in relazione all'entità degli sconfinamenti ed alla specifica categoria professionale di appartenenza dei soggetti coinvolti nella fase di istruttoria e di autorizzazione degli stessi.

Resta fermo che l'importo massimo trimestrale della C.I.V. addebitabile al cliente deve rispettare il limite rappresentato dalla soglia usura tempo per tempo vigente, monitorato trimestralmente dall'Ufficio Organizzazione

L'Ufficio Organizzazione sottopone ad aggiornamento con periodicità biennale la metodologia di calcolo dei costi di istruttoria rilevanti ai fini della tariffazione della C.I.V., tenendo conto delle eventuali contestazioni ricevute ed anche dei processi di efficientamento dell'attività, o al contrario dei nuovi oneri, aventi un impatto sui costi effettivamente sostenuti dalla Banca per l'autorizzazione degli sconfinamenti. In questo senso l'Ufficio Organizzazione, nell'ambito delle proprie analisi, verifica che il livello di C.I.V. individuato ed applicato dalla Banca sia coerente con il processo di istruttoria veloce in concreto svolto e che le commissioni applicate non siano superiori agli oneri mediamente sopportati per la concessione degli sconfinamenti, calcolati secondo le modalità descritte nei paragrafi successivi.

#### **4.2.2 DETERMINAZIONE C.I.V. CONSUMATORI**

La stima del costo medio dell'attività istruttoria realizzata nei confronti della clientela classificata come "consumatore" viene definita secondo i seguenti criteri:

- gli sconfinamenti registrati nel corso dell'ultimo anno rispetto alla clientela qualificata come "consumatore" si sono attestati sull'importo medio di 728 euro;
- la possibilità di autorizzare sconfinamenti entro il limite di importo sopra individuato è attribuita al Preposto di filiale;

- la valutazione istruttoria per le autorizzazioni della specie viene mediamente definita in un lasso di tempo di 25 minuti che contemplano, ad esempio, il tempo necessario per contattare il cliente, analizzare la posizione dello stesso e/o richiamare i documenti necessari;
- il costo orario medio del personale dipendente chiamato all'effettuazione dell'istruttoria su tali posizioni, di norma appartenente, sulla scorta del CCNL, all'area professionale Quadri direttivi di 1° livello è pari a 27 euro.

In relazione a quanto sopra, il costo medio per l'espletamento delle suddette attività, riferite a sconfinamenti su rapporti perfezionati da soggetti consumatori, è pertanto quantificato in 20 euro.

#### **4.2.3 DETERMINAZIONE C.I.V. NON CONSUMATORI**

La stima del costo medio dell'attività d'istruttoria veloce realizzata nei confronti della clientela classificata come "non consumatori" viene applicata dalla Banca secondo questi criteri:

- gli sconfinamenti registrati nel corso dell'ultimo anno rispetto alla clientela qualificata come "non consumatore" si sono attestati sull'importo medio di 3.386 euro;
- la possibilità di autorizzare sconfinamenti entro il limite di importo sopra individuato è attribuita al Preposto di Filiale di fascia A, negli altri casi (per rapporti non affidati oppure nei casi di filiali presidiate da Preposti di fascia B o C, ossia con minore deleghe autorizzative) è attribuita al Responsabile Concessione Crediti;
- la valutazione istruttoria per le posizioni della specie, sulla base delle dichiarazioni rese dal personale dipendente e dall'analisi dei processi interni, viene sviluppata in due fasi distinte: attività da parte del Preposto di Filiale che richiedono orientativamente 40 minuti di tempo; una valutazione da parte dell'organo delegato, che prevede un'analisi della posizione e se necessario un confronto con la Filiale di riferimento o le unità organizzative coinvolte nella filiera del credito, che si stima richieda un impegno di tempo pari a 30 minuti;
  - a supporto dell'attività valutativa, dipendentemente dal grado di rischio e dall'importo dello sconfinamento, vengono sviluppate le seguenti interrogazioni:
    - interrogazione della posizione sul sistema informativo aziendale,
    - analisi della movimentazione del rapporto,
    - analisi del cruscotto cliente sul sistema direzionale,
    - interrogazione delle note di delibera relative agli affidamenti concessi,

- o interrogazione banche dati orientate al monitoraggio del rischio di credito,
  - o interrogazione della centrale rischi;
  - o approfondimento con il cliente delle motivazioni che hanno portato allo sconfinamento,
  - o analisi delle posizioni riferite a soggetti collegati al cliente,
  - o valutazione delle garanzie concesse e delle posizioni di eventuali garanti.
- Il costo orario medio del personale dipendente chiamato all'effettuazione dell'istruttoria su tali posizioni, nel caso di Preposto di Filiale è di norma appartenente, sulla scorta del CCNL, all'area professionale Quadri direttivi 1° livello ed è pari a 27 euro, gli organi delegati di livello superiore appartengono ad aree professionali comprese tra i Quadri Direttivi di 2° livello e i Dirigenti di 1° livello, con un costo orario medio di 40 €.

In relazione a quanto sopra, il costo medio per l'espletamento delle suddette attività, riferite a sconfinamenti su rapporti perfezionati da soggetti non consumatori, è pertanto quantificato in 50 euro.

## 5. ELENCAZIONE DELLE CAUSALI/TIPOLOGIE DI OPERAZIONI DA ESENTARE DALLA COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE

Elenco operazioni non soggette a CIV	
Descrizione Operazione	Qualificazione ulteriore \ Esempi
Commissioni incassate all'atto del rilascio della certificazione controparti	
Commissione onnicomprensiva su aperture di credito	
Addebito bolli su C/C /addebito spese postali	
Addebito bolli e ritenute su valori mobiliari	
Ritenute su interessi.	
Addebito canoni su conti correnti	
Addebito spese per gestione conti dormienti	
Addebito imposta DPR 601	
Spese per comunicazione avviso di sconfinamento CCD	
Addebito spese su conti correnti extra liquidazione	
Addebito spese per comunicazione trasparenza	
Spese emissione carnet assegni	
Commissioni di esitazione assegni	
Spese annuali gestione carte (addebito canoni)	
Spese varie su carte sblocco, sostituzione etc	
Addebiti per spese effettuate con carte in cooperazione	
Operazioni di varia natura su C/C etichettate come non assoggettate a CIV (eseguite mediante l'utilizzo dell'applicativo CE)	
Addebito interessi corrispettivi e di mora sui conti correnti	
Spese per estrattino allo sportello	
Recupero spese per operazione di prelievo contanti allo sportello	
Commissioni su operazioni di ricarica di carte prepagate con addebito C/C	
Interessi e spese per operazioni in pool	
Commissioni versamento assegni	
Operazioni di prelievo contante con bancomat via ATM WEB	
Addebito commissione onnicomprensiva per fidi estero	
Regolamento a fronte di accensione / estinzione / proroga finanziamento estero (commissioni, addebito interessi o rimborsi di operazioni estero)	
Regolamento operazioni LCR (addebiti per insoluti o commissioni)	
Regolamento commissioni crediti documentari, garanzie e dopo incasso	
Commissioni su crediti di firma	
Addebito spese per comunicazioni CCD	
Commissioni per acquisti di biglietti teatro, buoni pasto, etc.	
Spesa di rinegoziazione mutui	
Spese per accollo mutui	
Pagamento rata mutuo	
Spese per operazioni su mutui	

Addebito interessi di mora su mutui	
Addebito commissioni su bonifici	
Bonifici fiscali: addebito ritenuta al Cliente Beneficiario	
Commissioni su addebiti per servizi vari	<i>Ricarica carta prepagata</i>
	<i>Ricarica carta prepagata ccb</i>
	<i>Ricarica carta tasca</i>
	<i>Pagam.bollettini postali premarcati</i>
	<i>Pagam.bollettini postali in bianco</i>
	<i>Pagamento rette comunali</i>
	<i>Pagamento lampade votive</i>
	<i>Ricarica buoni pasto</i>
	<i>Pagamento sanzioni</i>
	<i>Permesso funghi</i>
	<i>Donazioni</i>
	<i>MITT - Rinnovo abbonamenti</i>
	<i>MITT - Ricarica carta valore</i>
	<i>Servizi scolastici Chianti</i>
	<i>Ricarica carta Pluton Chianti</i>
	<i>MOM - Acquisto titoli viaggio</i>
	<i>Pagamenti generici</i>
	<i>Pagamento trasporti provincia di Bolzano</i>
	<i>Bollette ENI</i>
	<i>CBILL)</i>
Addebito SDD non stornabili	
Commissioni servizio portafoglio (in quanto compatibili con la normativa)	
Commissioni su addebito RID/SDD cumulativo	
Commissioni interbancarie	
Commissioni pagamento bollette allo sportello	
Riaddebiti insoluti di portafoglio	
Operazioni di scarico fatture a seguito di anticipazione	
Spese rendiconto mutui	
Commissioni su operazioni titoli	
Commissioni su GPM	
Operazioni di derivati (adeguamento margini a favore Banca)	
Commissioni su postazione home banking	
Commissioni a favore banca per utilizzo token	
Commissioni per recesso anticipato esercente	
Addebito commissioni su transato	
Addebito canoni su conti correnti	
Addebito a esercenti per canoni e spese per POS	
Canoni cassette di sicurezza	
Spese su cassette di sicurezza	
Commissione per costo emissione TOKEN	
Commissioni servizi banca virtuale.	